

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 10/A V Legislat

D.D.L. : Proroga della L.R. 11 Maggio 1990 n.30 "Norme transitorie e di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".

RELAZIONE

E' noto che la G.R. 11 Maggio 1990 n.30 vieta ogni modificazione dell'assetto territorio nonché qualsiasi opera edilizia in alcune aree di particolare valore paesistico-ambientale.

Il divieto, come previsto dall'art.1 é operante fino alla data del 31 Dicembre prossimo, data prevista per l'adozione del PUTT (Piano Urbanistico Territoriale Tematico) del "Paesaggio e dei Beni Ambientali" quale piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali previsto dall'art.1/bis della Legge 8 Agosto 1985 n.431.

Allo stato attuale, pur risultando completata la lettura dell'intero territorio regionale, il PUTT non può ancora considerarsi completato ma necessita di un ulteriore approfondimento necessario per la completa stesura della bozza del piano.

Il Piano in corso di definizione, redatto, occorre riconoscerlo, con ritardo per le notevoli difficoltà operative data la carenza di dati conoscitivi di base e di riferimento della realtà territoriale per la proposta di una razionale e organica tutela, interessa l'intero territorio regionale.

Attraverso una analisi dello stato di fatto delle aree attualmente sottoposte e di quelle da sottoporre a tutela paesaggistica il PUTT regionale definisce e individua le caratteristiche e gli aspetti particolari dei vari ambiti territoriali, determinando obiettivi da perseguire e formulando criteri specifici con cui dovranno essere progettati ed attuati sia gli interventi urbanistici ed edilizi e sia gli eventuali sottopiani di dettaglio (ove previsti e ritenuti necessari), divenendo, così, prescrittivo per ogni attività di trasformazione del territorio.

Per la stesura definitiva del PUTT il gruppo di progettazione ha già approntato ed ha in corso di consegna all'Assessorato i seguenti elaborati:

- fascicolo con 55 tavole 118x91 cm, riportanti in scala 1:25.000 l'assetto catastale della Regione con la perimetrazione e la numerazione di tutti i fogli catastali di tutti i Comuni; dette tavole sono state plottate su trasparenti onde rendere possibile la loro correlazione per sovrapposizione con le corrispondenti copie delle tavole 1:25.000 IGM in possesso dell'Assessorato;

REGIONE PUGLIA

- 2 -

- fascicolo con n.55 tavole 118x91 cm, riportanti in scala 1:25.000 le perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ex l.1497/39 su trama catastale per tutto il territorio regionale;
- fascicolo con n.55 tavole 118x91 cm, riportanti in scala 1:25.000 le perimetrazioni delle aree comprese nei decreti "galassini" su trama catastale per tutto il territorio regionale;
- fascicolo con n.55 tavole 118x91 cm, riportanti in scala 1:25.000 le perimetrazioni delle aree sottoposte a vincoli faunistici su trama catastale per tutto il territorio regionale;
- fascicolo con n.55 tavole 118x91 cm, riportanti in scala 1:25.000 le perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico su trama catastale per tutto il territorio regionale;
- fascicolo con n.55 tavole 118x91 cm, rappresentanti in scala 1:25.000 il sistema idrografico superficiale su trama catastale per tutto il territorio regionale;
- fascicolo con n.55 tavole 118x91 cm, riportanti in scala 25.000 le perimetrazioni delle aree boscate per tutto il territorio regionale;
- fascicolo con n.55 tavole 118x91 cm, riportanti la indicazione dei fogli catastali che contengono aree sottoposte a usi civici, per tutto il territorio regionale;
- fascicolo con n.262 tavolette 24x40 cm, riportanti in scala 1:25.000 la prima stesura dei tematismi della "lettura del territorio" per tutto il territorio regionale;
- n.5 fascicoli, uno per provincia, con complessive 929 tavolette formato 13, riportanti -distinte per comune- lo stato giuridico delle aree derivante dagli strumenti urbanistici generali, per tutti i Comuni della Regione;
- n.5 fascicoli, uno per provincia, con complessive 1.084 tavolette formato A3, riportanti -distinte per comune- le localizzazioni e le perimetrazioni delle aree vincolate o segnalate per presenza di beni culturali, per tutti i Comuni della Regione;
- fascicolo riportante l'elenco delle acque superficiali con l'indicazione dei riferimenti per Comune, foglio IGM, foglio catastale, tipo di acqua, toponimo.

Sulla base della documentazione già redatta, con riferimento a quanto previsto dall'art.1 della L.R. n.30/90, é possibile procedere alla elencazione dei torrenti, corsi d'acqua, gravine o lame e alla individuazione delle zone umide e delle zone di interesse archeologico nonché delle altre aree di valore paesaggistico-ambientale.

La proroga proposta di mesi sei delle norme di cui alla Legge 30/90 consente pertanto di definire lo schema del PUTT nonché la predisposizione, anche sulla base della documentazione già predisposta, di un organico disegno di legge che consenta una tutela mirata e meno totaliz-

REGIONE PUGLIA

-3-

zante con una normativa sistematica riferita ad ogni categoria di beni da tutelare.

Oltre alla proroga di mesi sei il d.d.l. prevede la modifica del 2° comma dell'art.2 al fine di consentire l'edificazione, oltre che nelle zone A e B come tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti, anche nelle zone C e nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali e industriali, con piani esecutivi (Piani particolareggiati o Piani di lottizzazione) già adottati alla data del 6 Maggio 1990, data di entrata in vigore della l.r. n.30/90 purchè le relative aree risultino incluse nei P.P.A. approvati alla stessa data.

Si è ritenuto opportuno ampliare le possibilità edificatorie nelle aree costiere al fine di non penalizzare ulteriormente gli interventi relativi a piani esecutivi già adottati dal Comune e inclusi in P.P.A. regolarmente approvati.

E' comunque da far presente che gli interventi ricadenti in aree vincolate sono sempre soggetti, oltre che al nulla-osta paesaggistico, anche al parere del Comitato Urbanistico Regionale che valuta la compatibilità ambientale del piano particolareggiato o di lottizzazione adottato dal Comune.

E' fatta, comunque, sempre salva la possibilità di individuare aree di particolare valore, anche se ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati, nelle quali proibire ogni attività edilizia così come previsto dall'art.3- 2° della legge.


Si è infine precisato, al fine di evitare interpretazioni non corrette, che il nulla osta previsto dall'art.7 della Legge n.1497/39 é dovuto soltanto per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico previsto dalla stessa legge, e ciò in quanto la L.R. n.30/90, così come ribadito dal Governo in sede di visto, non ha voluto sottoporre a vincolo paesaggistico ulteriori aree ma soltanto prevedere un vincolo temporaneo di inedificabilità per alcune aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico.

R/d

Bari, lì 12 1990

L'ASSESSORE

(Pasquale DI GIOIA)



Allegato D.D.L

REGIONE PUGLIA

D.D.L. : Modifica e proroga della L.R. 11 Maggio 1990 n.30 "Norme transitorie e di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".

ART.1

La validità delle norme di cui alla L.R. 11 Maggio 1990 n.30 é prorogata alla data del 30 giugno 1991.

ART.2

Il 2° comma dell'art.2 della l.r. 11 Maggio 1990 n.30 é così modificato:

"" L'attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 é consentita nelle zone "A" e "B" previste dagli strumenti urbanistici.

Nelle zone "C", nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) adottati alla data del 6 Maggio 1990 a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.) approvati alla stessa data.""

Il 6° comma dell'art.2 della l.r. 11 Maggio 1990 n.30 é così modificato:

"" La realizzazione di tutte le opere é comunque subordinata al rilascio del nulla osta previsto dall'art.7 della legge 29 giugno 1939 n.1497 ove le relative aree sono soggette al vincolo paesaggistico di cui alla stessa legge.""



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 18.12.90